

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 8 gennaio 2007

Circolare n. 1/2007

OGGETTO: *Iva nei contratti di subappalto – meccanismo del reverse charge – decorrenza dal 1° gennaio 2007*

L'art. 1 comma 44 della legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) estende alle prestazioni di servizi rese nel settore edile il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse-charge).

La disposizione riguarda tutte le prestazioni di servizi, comprese quelle di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La norma si applica quindi per tutte quelle operazioni in cui si è in presenza di un soggetto che esegue lavori edili e agisce sulla base di un contratto di subappalto in cui il committente è un'impresa di costruzione o di ristrutturazione o direttamente l'appaltatore dell'opera. L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta che il destinatario della prestazione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del prestatore. I prestatori dei servizi sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d'imposta, e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse-charge (art. 17, sesto comma DPR n. 633/72).

Le fatture saranno integrate dal committente con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ed annotate sia nel registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23, sia nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del DPR n. 633/72



Le fatture emesse in applicazione del regime del reverse-charge sono esenti dall'imposta di bollo. I soggetti IVA interessati sono tenuti ad applicare il nuovo meccanismo del "reverse charge" alle operazioni per le quali, a partire dal 1/1/2007, venga emessa fattura.

Individuazione dei soggetti interessati

I soggetti destinatari della normativa devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile. Secondo il disposto della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37 del 29/12/2006, il settore edile va identificato nell'attività di costruzione come individuata nella tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004) LETTERA "F" COSTRUZIONI, utilizzata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate e di cui alleghiamo stralcio.

Sono pertanto tenuti all'applicazione del reverse-charge i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai predetti codici ATECOFIN.

Individuazione dei contratti interessati

Il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendano servizi ad imprese del comparto edile che si pongano quali appaltatori o a loro volta quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.

Il committente titolare del permesso di costruzione che affida i lavori di costruzione ad un'impresa appaltatrice, riceverà da quest'ultima sempre fatture con IVA esposta; l'impresa appaltatrice che affida in tutto o in parte i lavori a imprese terze riceverà invece da queste ultime fatture senza applicazione dell'imposta.

Tuttavia se l'impresa edile costruisce in proprio ed è titolare della licenza edilizia, essa assume la figura di committente e le imprese a cui affiderà i lavori dovranno fatturare con IVA esposta.

Il meccanismo dell'inversione contabile si applicherà anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore (c.d. subappalto "a cascata").

La norma estende l'obbligo dell'inversione contabile alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto o da contratti d'opera, ivi comprese le prestazioni di manodopera. Restano esclusi dal reverse-charge:

- le prestazioni d'opera intellettuale rese da professionisti (ingegneri, architetti, geometri);
- le forniture di beni con posa in opera che ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi;
- i rapporti posti in essere all'interno dei consorzi o altre strutture associative analoghe che non configurino subappalti o ipotesi affini.



Sanzioni

Secondo i principi generali di applicazione dell'IVA, in caso di erronea applicazione dell'imposta da parte del subappaltatore, la detrazione per il committente dovrebbe essere preclusa; pertanto il prestatore dovrebbe rimborsare allo stesso l'IVA addebitata e versata e chiedere il rimborso all'Erario di quanto erroneamente versato.

Se l'errore viene scoperto dalle parti entro dodici mesi dall'emissione della fattura, il prestatore ha la possibilità di rettificare la fattura erroneamente emessa mediante nota di variazione emessa ai sensi dell'art. 26 3° comma del DPR n. 633/72.

Ciò non toglie che al committente potrebbe essere contestata la violazione per indebita detrazione e/o per infedele dichiarazione, nonché l'omessa applicazione dell'IVA con il meccanismo del reverse-charge, con pesanti conseguenze in termini di recupero dell'imposta e sanzioni.

Al riguardo si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Agosta